

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **191/1985** (ECLI:IT:COST:1985:191)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **16/04/1985**; Decisione del **25/06/1985**

Deposito del **28/06/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11008**

Atti decisi:

N. 191

ORDINANZA 25 GIUGNO 1985

Deposito in cancelleria: 28 giugno 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 161 bis del 10 luglio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 luglio 1966,

n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1977 dal Tribunale di Lodi nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ursus Peroni contro Macagni Pompeo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della S.a.s. Ursus Peroni;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe il Tribunale di Lodi ha rilevato che l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, escludendo i licenziamenti collettivi dalla disciplina dettata per i licenziamenti individuali, nega il diritto dei lavoratori licenziati collettivamente di ottenere l'accertamento giurisdizionale della illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare stabiliti dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019) e dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 e ne ha quindi denunciata la illegittimità costituzionale in quanto viola l'art. 24 Cost. perché l'impossibilità del lavoratore collettivamente licenziato di far valere in giudizio qualsiasi conseguenza della mancata osservanza dei criteri di scelta di cui alla normazione collettiva, costituisce lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'art. 3 Cost. perché ai lavoratori collettivamente licenziati è riservato ingiustificatamente un trattamento deteriore rispetto a quello fatto ai lavoratori colpiti da licenziamenti individuali.

Considerato che la denuncia non riguarda e non poteva riguardare gli accordi interconfederali che dettano i criteri per la scelta dei lavoratori da colpire con il licenziamento collettivo, e propriamente l'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 siccome di natura contrattuale;

che, in sostanza si chiede alla Corte, con l'abrogazione dell'art. 11, legge n. 604 del 1966, di sostituire alla disciplina apprestata dal legislatore per i licenziamenti collettivi quella prevista dallo stesso legislatore per i licenziamenti individuali;

che l'invocato sindacato verrebbe a colpire una scelta discrezionale operata dal legislatore;

che detta scelta, peraltro, è razionale e giustificata dalla diversità delle fattispecie e dalla diversità degli interessi regolati;

che secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte (sent. n. 63/82), è consentito, in materia processuale, stabilire procedure differenziate in quanto la tutela giurisdizionale ben può diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio;

che, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunità Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario;

che detta tutela, ferma restando la incensurabilità delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore, quale estrinsecazione della libertà di iniziativa economica garantitagli dalla Costituzione (art. 41), consiste: a) nel sindacato della ricorrenza dei presupposti che hanno determinato il ricorso, da parte del datore di lavoro, alla procedura collettiva e la obiettività della scelta con la conseguente possibilità anche di una tutela reale del lavoratore nel caso in cui, per difetto dei detti presupposti, il licenziamento deve qualificarsi come individuale; b) nell'accertamento della ricorrenza delle condizioni di efficacia del recesso (quali il decorso del termine fissato per l'esaurimento delle procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivi) e nel controllo dell'osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui rispetto, se

contestato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare) con la conseguenza, nel caso di inosservanza da parte del datore di lavoro di dette regole, dell'obbligo risarcitorio, dovendosi il recesso considerare illecito;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Lodi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.